

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2287-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

d'iniziativa dei deputati BIONDI; FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FRACCHIA, CICONTE, RECCHIA, ORLANDI e SINATRA

e del disegno di legge costituzionale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(V. Stampato n. 2287)

modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1990

(V. Stampato Camera n. 3937, 4292 e 4317-B)

approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1991 ha approvato, senza apportare modifiche, il disegno di legge costituzionale di revisione della materia concernente la concessione di amnistia ed indulto, che il Senato della Repubblica aveva a sua volta modificato, in sede di prima deliberazione, nella seduta del 20 dicembre 1990.

La 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) nella seduta del 20 giugno

1991 ha riesaminato il disegno di legge prendendo atto che la Camera dei deputati, accogliendo le modifiche apportate dal Senato, aveva posto le premesse per la fase conclusiva dell'*iter*, secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione.

La 1^a Commissione raccomanda pertanto all'Aula la sollecita approvazione del provvedimento.

MAZZOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».